

Sentenza n. /2022 pubbl. il 15/06/2022
RG n. /2015
Repert. n. /2022 del 15/06/2022

N. R.G. /2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile

Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Fanesi, letto l'art. 221 L. n. 77/2020; visto il decreto del 1.12.2021 con cui è stata disposta la trattazione del procedimento in modalità cartolare, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2015 promossa da:

, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, in proprio e
di fideiussore, , questi ultimi in qualità di fideiussori,
con il patrocinio dell'avv. Emanuele Argento, elettivamente domiciliati in Pescara, via C.
Battisti, n. 31, presso il difensore, giusta procura a margine dell'atto di citazione in
opposizione a decreto ingiuntivo

ATTORI

contro

s.p.a., in qualità di procuratrice di

s.p.a.,

., in

persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.

, elettivamente domiciliata in Teramo, via n. , presso il
difensore, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

pagina 1 di 26



Sentenza n. /2022 pubbl. il 15/06/2022

RG n. /2015

Repert. n. /2022 del 15/06/2022

e contro

s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliata presso l'indirizzo , giusta procura allegata alla comparsa di intervento

INTERVENUTO

OGGETTO: contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 21.12.2021, da intendersi qui integralmente trascritte.

Motivi della decisione

Con atto di citazione notificato in data 4.9.2015, , in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, in proprio e di fideiussore, e

, questi ultimi in qualità di fideiussori, proponevano opposizione contro il decreto ingiuntivo n. /2015 del 25.5.2015, con cui l'intestato Tribunale aveva loro ingiunto il pagamento in solido della somma di euro 78.015,03 oltre interessi e spese nei confronti di s.p.a., quale procuratore di s.p.a.

Parte attrice chiedeva, previa ammissione di c.t.u. contabile ove ritenuta necessaria, nel merito in via principale, di rigettare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, illegittimo e infondato; nel merito ed in via subordinata e riconvenzionale chiedeva di: accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati al rapporto di conto corrente n. , poi n. 1000/ ed apertura di credito collegata di cui è causa; dichiarare come dovuti i soli interessi al tasso legale, ovvero i diversi tassi risultanti di giustizia; accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla banca in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e determinare l'esatta modalità di calcolo degli interessi; accertare e dichiarare che nulla



parte opponente doveva all'opposta a titolo di commissione di massimo scoperto; accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla banca in tema di valute e dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati a carico dell'opponente in conseguenza di tale prassi; accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla banca, in conformità a quanto disposto dalla L. n. 108/96; accertare se la banca aveva applicato sul conto corrente per cui è causa interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla banca alcun interesse con decorrenza dalla data risultante di giustizia; accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia delle fideiussioni prestate da ,

e relativamente ai rapporti bancari per cui è causa; previa determinazione alla attualità del saldo del rapporto di conto corrente n. , poi n. 1000/ , e dell'apertura di credito collegata ed eventualmente operata la compensazione legale, condannare la banca opposta a pagare a parte opponente le somme a credito del correntista risultanti all'esito dell'espletanda istruttoria, ovvero della somma maggiore o minore risultante di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; condannare la banca opposta al risarcimento in favore di parte opponente dei danni derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie da approfondire nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, danni da liquidarsi anche in via equitativa e/o da quantificarsi in corso di causa sulla base di apposita consulenza tecnico-legale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; condannare l'opposta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patienti da parte opponente, per l'illegittimo comportamento tenuto dalla banca, contrario ai generali principi di buona fede e correttezza, e/o per illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, danni da liquidarsi anche in via equitativa e/o da quantificarsi in corso di causa sulla base di apposita consulenza tecnico-legale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

A fondamento dell'opposizione, parte attrice deduceva in sintesi e per quanto di interesse:

- che la ditta aveva stipulato con la (poi s.p.a.) rapporto di conto corrente ordinario n. /1 (poi divenuto n. 0740/0000) in data 30.1.1991;



- che si costituivano fideiussori della predetta ditta ;
- che in data 3.5.2006 veniva sottoscritto successivo contratto relativo al conto corrente ordinario n. 0740/0000 ;
- che in data 27.6.2005 veniva concessa un'apertura di credito regolata sul conto corrente per cui è causa;
- che la pretesa creditoria azionata dalla banca in via monitoria era infondata, in quanto l'istituto di credito aveva illegittimamente addebitato al predetti conti interessi usurari e anatocistici, nonché commissioni di massimo scoperto, interessi debitori non pattuiti, valute ed oneri il tutto come indicato in citazione;
- che la fideiussione prestata doveva ritenersi affetta da nullità in quanto le clausole della stessa recepivano accordi di cartello e la banca aveva agito in violazione dell'art. 1956 c.c.

Si costituiva in giudizio s.p.a., il quale, nel contestare ogni avverso assunto e nell'eccepire la prescrizione della pretesa di ripetizione del correntista, in via preliminare chiedeva di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva, essendo la titolare del credito; nel merito, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo e, comunque, il rigetto delle domande spiegate da parte opponente, deducendo, peraltro, che i rapporti bancari erano stati compiutamente regolati dalle specifiche convenzioni prodotte in giudizio, che disciplinavano in maniera analitica le condizioni contrattuali.

In data 1.12.2021 si costituiva in giudizio s.p.a., in qualità di cessionaria dei crediti di s.p.a., la quale si riportava a tutti gli atti, le azioni, le domande, le conclusioni, le difese e le eccezioni, sia sostanziali che processuali, già spiegate da s.p.a. e a tutti i documenti dalla stessa depositati.

La causa, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, veniva istruita mediante consulenza tecnica contabile disposta d'ufficio e, *medio tempore* assegnata alla scrivente magistrato, giungeva all'udienza del 21.12.2021, celebrata ai sensi dell'art. 221 comma 4 L. 77/2020, ove le parti precisavano le conclusioni mediante deposito di note di trattazione scritta, e veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

"o m i s s i s"

pagina 4 di 26



15895/2019), non avendo il *solvens* dimostrato la malafede dell'*accipiens* all'atto della ricezione della somma non dovuta (cfr. Cass. VI, n. 13424/2015; Cass. lav., n. 10815/2013).

Quanto alle deduzioni di s.p.a. riguardanti la propria estraneità ad ogni passività in ipotesi derivante dai rapporti su cui si fondano i crediti ceduti e/o da eventuali comportamenti posti in essere dalla banca, le stesse non possono trovare accoglimento, in quanto rilevanti nell'ambito dei rapporti interni fra cedente e cessionario.

Deve, infine, essere rigettata la domanda di parte opponente di condanna nei confronti dell'opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendosi ravvisare - anche in assenza di una specifica prova in tal senso fornita dall'attore opponente - nel comportamento processuale del convenuto, gli estremi della colpa grave o della mala fede.

Il solo parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3; i restanti 2/3 delle spese di lite vengono posti a carico di parte opposta e di parte intervenuta, in solido tra loro, e vengono liquidati come in dispositivo, secondo lo scaglione del valore della domanda determinato in base alla somma attribuita alla parte vincitrice.

Per le medesime ragioni, le spese di c.t.u., liquidate come da separato provvedimento, vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro, nella misura di 1/3; la restante parte viene posta a carico di parte opposta e di parte intervenuta, in solido tra loro.

P.Q.M.

Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. r.g. /2015 ogni diversa domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:

- revoca il decreto ingiuntivo n. /2015 del 25.5.2015, emesso dal Tribunale di Teramo;
- dichiara che il saldo finale del conto corrente conto corrente n. , poi n. 1000/ ed apertura di credito collegata, alla data dell'11.02.2015, è pari a € 20.936,98 a credito per il correntista;
- condanna s.p.a. e s.p.a., in qualità di procuratrice di s.p.a.,



, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'opponente, della somma di € 20.936,98, oltre interessi come in motivazione;

- rigetta le ulteriori domande;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3;
- condanna parte opposta e parte intervenuta, in solido tra loro, a corrispondere parte opponente a titolo di rimborso di 2/3 delle spese di giudizio, per detta frazione, la somma di euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro, nella misura del 1/3, le spese della consulenza tecnica e pone i restanti 2/3 a carico di parte opposta e di parte intervenuta, in solido fra loro.

Teramo, 14.6.2022

Il Giudice

dott.ssa Silvia Fanesi

(atto sottoscritto digitalmente)

